



REGOLAMENTO ASSEMBLEA Zona Valsusa (aggiornato a Marzo 2017)

Art. 1 – Composizione

Le Assemblee di zona sono aperte alla presenza di tutti i Capi, gli assistenti ecclesiastici e i Soci adulti censiti nella Zona.

[Da Statuto AGESCI:

Ne fanno parte tutti i soci adulti censiti nella Zona.

Gli adulti in formazione censiti nella Zona partecipano con solo diritto di voto ed elettorato attivo.]

Art. 2 – Diritto di voto

Possono votare, purché siano censiti nella Zona, tutti i **Soci adulti**.

Art. 3 – Soci adulti

I **soci adulti** sono:

- i **capi**,
- gli **adulti in formazione**,
- i **capi temporaneamente non in servizio**,
- gli assistenti ecclesiastici.

L'Associazione riconosce i soci adulti sulla base:

- dell'appartenenza ad una comunità capi o ad una struttura associativa;
- dell'adesione al Patto associativo.

[Da Statuto AGESCI:

Capi temporaneamente non in servizio

Sono capi che, per un periodo limitato di tempo la cui durata è prevista dal regolamento, non svolgono alcun servizio.]

Art. 4 – Capi e Adulti in formazione

Capi e adulti in formazione

L'Associazione riconosce i **capi** sulla base:

- del conseguimento della nomina a capo
- dello svolgimento di un servizio come specificato dal regolamento.

Esso può essere:

- il servizio educativo rivolto ai soci giovani, attività fondante e prioritaria dell'associazione;
- ogni altro servizio associativo a sostegno dell'azione educativa.

Gli **adulti in formazione** sono coloro che svolgono un servizio e stanno compiendo il proprio percorso formativo.

[Da Statuto AGESCI]

Art. 5 – Eleggibilità

Possono essere eletti tutti i Capi censiti nella Zona. Per il ruolo **di membro del Comitato** sono eleggibili Capi e Soci adulti, questi ultimi con un progetto di formazione di cui il Consiglio di Zona si fa garante.

Art. 6 – Validità dell'Assemblea e deliberazioni

L'Assemblea di Zona è validamente costituita e deliberante se è presente al momento dell'apertura, **almeno il 40%** dei soci adulti aventi diritto di voto e **se tutti i gruppi sono rappresentati**.

I soci adulti aventi diritto di voto sono rilevati sulla base dell'ultimo censimento disponibile, salve le variazioni intervenute nel frattempo e rese note dai Capi Gruppo al momento della registrazione.

Ogni deliberazione, è approvata con la **maggioranza semplice** dei presenti

Le deliberazioni concernenti persone devono essere assunte a scrutinio segreto.

Art. 7 – Deleghe

L'Associazione **privilegia il principio della partecipazione rispetto alla delega**. E' quindi consentito delegare per iscritto altra persona avente diritto al voto, esclusivamente nei seguenti casi di impedimento:

- partecipazioni ad attività associative a livello nazionale,
- partecipazione su esplicito mandato regionale o Zonale ad incontri o ad attività extra associative;
- malattia o altro grave e giustificato impedimento, a giudizio insindacabile dei responsabili di zona.

In ogni caso ogni membro dell'Assemblea non può essere portatore di più di **una delega**.

[Da Statuto AGESCI]

Art. 8 - Assemblea di Zona – Compiti

L'Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona per:

- a) stabilire il numero di componenti del Comitato di Zona;
- b) eleggere, tra i capi censiti nella Zona, i Responsabili di Zona e gli altri membri del Comitato di Zona;
- c) eleggere, tra i capi censiti nella Zona, i Consiglieri generali;
- d) discutere le linee di indirizzo delle azioni prioritarie regionali previste dall'art. 33 I comma dello Statuto;
- e) discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le strategie nazionali di intervento;
- f) approvare i bilanci della Zona;
- g) deliberare l'eventuale delega al Consiglio di Zona di tutte le competenze del Comitato qualora il numero dei Gruppi che compongono la Zona sia inferiore al numero minimo indicato nel regolamento; in questo caso

l'approvazione e la verifica del programma di Zona competono all'Assemblea.

Periodicamente, in coerenza con la durata del progetto di Zona, l'Assemblea ha il compito di:

- a) leggere a livello di Zona lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
- b) individuare e analizzare le esigenze dei soci adulti della Zona;
- c) verificare il progetto di Zona giunto a scadenza;
- d) elaborare e deliberare il progetto di Zona definendone anche la durata.

Ne fanno parte tutti i soci adulti censiti nella Zona. Gli adulti in formazione censiti nella Zona partecipano con solo diritto di voto ed elettorato attivo.

L'Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona almeno una volta l'anno; in caso di impossibilità di convocazione a cura dei responsabili locali, l'Assemblea di Zona è indetta congiuntamente dai Responsabili regionali.

Art. 9 – Presidenza dell'Assemblea

La presidenza dell'Assemblea di Zona è assunta dai Responsabili di Zona.

Art. 10 – Diritto d'intervento

Hanno diritto di intervento tutti i membri e gli invitati. E' inoltre facoltà dei presidenti concedere la parola ad altre persone. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dai presidenti.

I presidenti possono revocare la facoltà di parola quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o si protragga oltre i tre minuti.

Art. 11 – Ordine degli interventi

Coloro che richiedono di parlare hanno la parola – salvo diverso avviso dei presidenti – nell'ordine di iscrizione.

Coloro che richiedono la parola per presentare una mozione d'ordine, qualora i presidenti la ritengano tale, ne hanno diritto alla fine dell'intervento in corso.

Art. 12 – Presentazione delle candidature

Ogni candidatura deve essere accompagnata dalla presentazione della persona, delle sue esperienze, delle sue intenzioni relativamente all'incarico.

È consentito che tale presentazione non sia solo individuale, ma sia frutto di un lavoro di una o più Comunità Capi ed espressione di esse.

Art. 13 - Elezione dei Membri del Comitato, dei Responsabili di Zona e del Consigliere generale

Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei degli aventi diritto al voto iscritti all'Assemblea di Zona.

In caso di mancato raggiungimento del quorum si procederà a ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché la somma dei voti raggiunti dai due sia non inferiore al quorum.

Se anche in questo caso nessuno dei due candidati avrà raggiunto il quorum, la votazione dovrà essere ripetuta solo per una seconda volta.

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente regolamento vengono approvate con maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto iscritti all'Assemblea sulla base di un testo precedentemente inserito all'Ordine del giorno, ed entrano in vigore immediatamente.

Art. 15 – Casi non previsti

Per casi o situazioni non espressi dal presente regolamento fanno testo lo Statuto, il regolamento del Consiglio generale ed il Regolamento Agesci.